

# COMUNE DI MOLITERNO

(Provincia di Potenza)

Piazza Vittorio Veneto n. 1



AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di "RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Moliterno

In esecuzione della Determinazione n. 109 del 22/06/2016;

## SI RENDE NOTO

che il Comune di Moliterno intende espletare una "indagine di mercato" avente ad oggetto l'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, avviata per l'affidamento del servizio di "RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Moliterno.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Moliterno che, per parte sua, sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso e da intendersi quale mera indagine di mercato con funzione esplorativa, non dà alcun diritto ad essere invitato alla procedura di gara informale a cui è propedeutico.

### Art. 1 - Stazione appaltante

Comune di Moliterno, Piazza V. Veneto, n. 1 - 85047 MOLITERNO (PZ)

### Art. 2 - Nominativo del responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Vincenzo DELUCA, telefono 0975/668506.

### Art. 3 - Caratteristiche generali e importo del servizio

Importo complessivo del servizio: €uro 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento/zero centesimi), IVA esclusa.

### Art. 4 - Durata dell'appalto

Il servizio avrà durata di anni tre con decorrenza dalla data di stipula del contratto che avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

### Art. 5 - Criterio di Aggiudicazione

Prezzo più basso sull'importo a base di gara - Il prezzo a base di gara, al netto dell'IVA, ammonta ad €uro 18.500,00.

### Art. 6 - Requisiti minimi richiesti

A) Inesistenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 che di seguito si riporta:



1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 - quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 355 e 356, del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

d) delitti, consumati e tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione o il divieto operante anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze e atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando e impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi e multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;


c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ~~non~~ hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno e ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione e l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;



h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti e emessi prima e nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, e un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito o di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati e illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende e società sottoposte a sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.



12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione e della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

#### **B) Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 3) del D. Lgs n. 50/2016:**

Possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 7 - Modalità di partecipazione all'indagine di mercato**

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all'indirizzo: [protocollomoliterno@ebaspec.it](mailto:protocollomoliterno@ebaspec.it) oppure, in alternativa, a mano al protocollo dell'Ente, entro e non oltre le ore 13,00 del 12/07/2016, quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto "indagine di mercato" per il servizio di **"RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI del Comune di Moliterno"**.

La domanda sarà costituita, pena l'esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:

1. istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l'altro, l'indicazione completa dei dati identificativi dell'operatore economico candidato, l'oggetto sociale, i relativi recapiti, l'autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 50/2016;
2. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- inviate oltre il termine indicato;
- che abbiano documentazione incompleta;
- che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente avviso.

Si specifica, inoltre, che la validità dell'invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificate a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.

**Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa.**

#### **Art. 8 - Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata**

L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione alla selezione, specificando che se:



- a. il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come più avanti disciplinato;
- b. il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, purché ne abbiano i requisiti.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2. lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo *(dal più basso al più alto)* in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente della manifestazione di interesse.

Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno 19/07/2016 alle ore 10,00 nei locali dell'Ufficio Tecnico Comunale ubicati in Moliterno (PZ) Piazza V. Veneto, 1, in seduta pubblica, tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza di ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti di legge.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri sorteggiati corrispondenti al protocollo d'arrivo; l'elenco nominativo degli operatori estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 53, c.2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016).

#### **Art. 9 - Disponibilità Documentazione ed informazioni**

Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Moliterno.

Per informazioni: R.U.P. Geom. Vincenzo DELUCA tel. 0975/668506 - fax 0975/668537.

#### **Art. 10 - Privacy**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

#### **Altre informazioni**

Il Comune di Moliterno inviterà gli operatori economici, individuati con il sorteggio se in numero superiore a 5, a presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

Il possesso dei requisiti, per i quali è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere specificamente dichiarato e verrà accertato dal Comune di Moliterno.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul site del Comune di Moliterno:

<http://www.comune.moliterno.pz.it> - Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e contratti"  
all'Albo Pretorio on-line del Comune di Moliterno.



Moliterno, li 27 Giugno 2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Geom. Vincenzo DELUCA



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Rag. Carmela DELORENZO



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP.**

Ing. Rocco DI TOLLA



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Dott.ssa Rossella MONTESANO



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA**

Dott.ssa Gabriela SATRIANO

